

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## Ulteriori considerazioni sulla logica della lotteria dei 6 milioni

Ancora una volta la classe docente ha alzato la testa, l'ultima volta avvenne nell'anno scolastico 1987/1988, tant'è che allora il personale della scuola riuscì a strappare al Governo un contratto economicamente dignitoso (per i tempi) ma soprattutto era stato sancito l'impegno a migliorarne tutto lo "status" con il prossimo. I fatti poi andarono come tutti sappiamo e solo nel 1995 dopo

### Agostino Scaramuzzino

ben sette anni il contratto scuola fu rinnovato con la logica dei gradoni per l'assegnazione dei miglioramenti economici agli insegnanti (categoria "pesa" nei contratti per 750.000 unità). Contestualmente cominciava a prendere corpo la c.d. Autonomia scolastica ed i Capi d'istituto hanno ritenuto di poter chiedere - visti i nuovi compiti - anche attraverso la loro associazione di categoria A.N.P. (trasversale ai maggiori sindacati) un riconoscimento formale (contratto specifico d'area).

Anche la Gilda ritenendo di poter contare sulla forza della classe docente, faceva proprio il principio invocato dai Capi d'istituto chiedendo anche per quest'ultima un rinnovo contrattuale specifico d'area. Probabilmente la Gilda riteneva (e i fatti hanno dimostrato l'erroneità del calcolo) che una volta che il governo avesse fatto sapere la disponibilità economica per il rinnovo contrattuale, sarebbe stato facile distribuire l'importo proporzionalmente (per numero di

(continua in quarta pagina)

# UN CONCORSO DA RINVIARE AL MITTENTE

*L'opposizione Parlamentare assieme ai sindacati "non allineati" F.I.S. - UNICOBAS e GILDA si mobilitano, il Ministro e i Sindacati firmatari di fronte all'ondata di proteste prendono tempo. E' il momento per la classe docente di dare l'affondo per riappropriarsi della propria identità. Una partita da dover vincere per cancellare del tutto la ratio di un contratto mortificante.*



**On. Valentina APREA  
On. Grazia SESTINI**

INTERROGAZIONE

Ministro della Pubblica Istruzione,  
Per sapere,  
Premesso che,

- in data 11 gennaio 2000 è stato bandito il concorso per l'attribuzione del trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente;  
- Tale bando sta determinando sconcerto e demotivazione nei docenti della



**On. Carlo Amedeo  
GIOVANARDI**

INTERROGAZIONE

Al Ministro della pubblica istruzione.  
— Per sapere - premesso che:

in data 11 gennaio 2000, è stato bandito il concorso per l'attribuzione del trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente;  
il bando del concorso sta determinando sconcerto e demotivazione nei docenti della scuola per le modalità di selezione e



**On. Angela NAPOLI**  
INTERPELLANZA

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

in data 26 maggio 1999 ed in data 3 agosto 1999 le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Snals hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 1998-1999 del comparto "scuola" nonché il contratto collettivo



**On. Maria LENTI**  
INTERPELLANZA

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica Istruzione, per sapere - premesso che: l'ultimo contratto della scuola sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals, in data 26 maggio 1999 e 3 agosto 1999, per il quadriennio 1998-2001 e il biennio 1998-1999 nonché il contratto collettivo nazionale integrativo, prevede una maggiorazione contributiva da assegnare ai docenti con almeno 10 anni di effettivo servizio di

**Essendo i 6 milioni annui la cifra stanziata dal contratto per il 20% degli insegnanti, proponiamo di ripartire tale somma tra tutti i docenti (Lire 1.200.000 medie pro-capite). In alternativa concorso per soli titoli con un'unica graduatoria nazionale da esaurire entro il 2001 (scadenza normativa di questo contratto).**

scuola italiana per le modalità di selezione e di valutazione previste;

- La determinazione burocratica del 20% dei "capaci e meritevoli" in ogni provincia, in ogni ordine e grado di scuola è inaccettabile come criterio per riconoscere il merito;

- La procedura concorsuale individuata contrasta nel metodo e nel merito con il processo autonomistico delle istituzioni recentemente avviato e ripristina forme di centralismo esasperato nella gestione del personale decisamente inconciliabili con quello;

- L'assenza di finalizzazione di tale concorso interno, se si esclude il puro aumento del trattamento economico per pochi docenti, influirà debolmente sulla qualità del servizio scolastico;

- Molti partecipanti sono vicini all'età pensionabile e quindi sfuggiranno a successive valutazioni;

- Dal punto di vista dell'utenza, non si

(continua in quarta pagina)

di valutazione previste;

la determinazione burocratica del 20 per cento di capaci e meritevoli in ogni provincia, in ogni ordine e grado di scuola è inaccettabile come criterio per riconoscere il merito;

la procedura concorsuale individuata contrasta nel metodo e nel merito con il processo autonomistico delle istituzioni recentemente avviato e ripristina forme di centralismo esasperato nella gestione del personale decisamente inconciliabili con quello;

l'assenza di finalizzazione di tale concorso interno, se si esclude il puro aumento del trattamento economico per pochi docenti, influirà debolmente sulla qualità del servizio scolastico;

molti dei partecipanti sono vicini; all'età pensionabile e quindi sfuggiranno successive valutazioni;

dal punto di vista dell'utenza, non si capisce perché alcuni studenti e, in alcune discipline, avranno docenti ritenuti meritevoli ed altri, invece, docenti ritenuti meno

(continua in quarta pagina)

nazionale integrativo;

l'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro e l'articolo 38 del contratto collettivo nazionale integrativo prevedono un trattamento economico accessorio connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli educatori dei convitti e degli educandi in possesso del medesimo requisito di servizio;

le risorse stanziati dal C.c.n.l. prevedono di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a lire 6.000.000 annui lordi a 150.000 docenti, corrispondenti ad una percentuale pari al solo 20 per cento complessivo degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999;

il comma 5 del citato articolo 38 del C.c.n.l. prescrive che la maggiorazione retributiva in questione è assegnata ai docenti che, nel limite del 20 per cento

insegnamento dalla nomina in ruolo che, nel limite del 20 per cento, abbiano superato una "procedura concorsuale selettiva";

infatti il Ccnl assegna una parte delle risorse stanziati come trattamento economico accessorio, corrispondente ad una maggiorazione pari a lire 6 milioni annui lordi, a 150 mila docenti, pari al solo 20 per cento della totalità degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999;

scopo di questa prova di concorso non è quella di individuare professionalità più elevate per svolgere funzioni più complesse, maggiormente retribuite, ma quella di istituire una classe di "superdocenti" i quali, pur continuando a svolgere lo stesso lavoro di prima e senza orario aggiuntivo, avranno una maggiorazione retributiva pari a 6 milioni annui mantenendo però lo stesso status di docente di ruolo già in possesso prima della partecipazione al concorso e senza alcuna diversa prospettiva di

(continua in quarta pagina)

# Compensi commissioni esaminatrici

**Molti colleghi nominati Presidenti o Commissari nel concorso ordinario o in quello riservato ci chiedono di sapere l'entità dei compensi previsti. Pubblichiamo volentieri la normativa vigente per il pagamento previsto per il CONCORSO A CATTEDRE ORDINARIO (art. 404 del D.P.R. 297/94), avvertendo i colleghi che l'eventuale esonero dal servizio comporta l'esclusione dei compensi stessi (comma 15). Con riferimento al CONCORSO RISERVATO l'ipotesi dai compensi tabellari è ancora oggetto di esame da parte del Ministro della P.I. e del Tesoro (sarà probabilmente migliorativa rispetto alla prima). Per quanto riguarda il concorso previsto dagli artt. 29 e 38 del contratto (6 milioni) i compensi previsti (un obolo) sono quelli di cui al D.P.C.M 23 marzo 1995 che pubblichiamo (G.U. n. 134 del 10 giugno 1995).**

## dal D.P.R. 297/94

### Omissis

#### Art. 404- Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della P.I., sentito il C.N.P.I. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli Studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui svolgono i concorsi stessi.

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal C.N.P.I.; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della P.I. determina, con proprio decreto, sentito il C.N.P.I. criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della P.I. stabilisce, con propria ordinanza sentito il C.N.P.I., le

modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandi femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti

Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute; è ridotto al 50%. Nei confronti dei componenti che si dimettono dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

## I NUOVI CICLI SCOLASTICI

**Nella seduta del 3 febbraio il Senato ha approvato con 146 voti favorevoli, 65 contrari e nessuno astenuto (il C.C.D. ha abbandonato giustamente l'aula prima del voto in segno di protesta), il testo "blindato" sulla riforma dei cicli scolastici. Un contenitore vuoto da riempire. Di fatto l'intero percorso scolastico durerà un anno di meno (da 13 a 12) e ciò comporterà una riduzione di personale (150.000 unità) e una riconversione di 350.000 docenti (sparirà di fatto la scuola media). Nel prossimo numero del giornale torneremo sull'argomento.**

sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della P.I.

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del D.L.vo 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire 65.000 lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. (\*) Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta.

(\*)

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero al servizio	
Numero dei candidati: fino a 100;	
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1,2,3 o più;	
Tempo e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;	
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.	
Numero dei candidati: da 101 a 200;	
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1,2, 3 o più;	
Tempo e sedute assegnate (1): 50 g. - 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;	
Totale: 2.795.000. 4.030.000. 5.720.000.	
Numero dei candidati: da 201 a 300;	
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1,2,3 o più;	
Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;	
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.	
Numero dei candidati da 301 a 400;	
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1,2,3 o più;	
Tempo e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;	
Totale: 5.720.000. 8.450.000. 11.375.000	
Numero dei candidati: da 401 a 500;	
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1,2,3 o più;	
Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;	
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.	
(1) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.	

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1995.

**Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

### Omissis

### Decreta

#### Art. 1

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:

1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;

2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;

3) L. 800.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.

#### Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:

a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e

ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori e dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

#### Art. 4.

I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria,

L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori

- I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.

#### Art. 5.

Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere massimali previsti dal precedente art. 4.

#### Art. 6.

Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

#### Art. 7.

Ai componenti dei comitati di vigilanza spettano compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

#### Art. 8.

Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non economici possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la Funzione Pubblica  
Frattini

Il Ministro del tesoro  
Dini

Il nostro Segretario Generale nel farsi interprete del grave disagio avvertito dalla categoria a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi del contratto scuola (artt. 29 e 38) ha inviato ai direttori dei più importanti organi di stampa la lettera che riproduciamo.

Spiace rilevare ancora una volta come la grande stampa al di là delle contrapposizioni riesca poi ad essere unita e solida nel non pubblicare materiale "sgradito" (per ragioni diverse quando non opposte) ai sindacati che contano.



17 gennaio 2000

UFFICIO Segreteria Generale

Prot. n. 1499 All.  
Risposta a nota N.

Egregio Direttore,  
nell'edizione di ieri è apparso un articolo di commento molto critico al megaconcorso previsto dall'ultimo contratto scuola (S.O. N° 109 alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999) che, "umilierebbe gli insegnanti". Nei giorni seguenti sono apparsi altri articoli, che davano voce e risalto alle giuste proteste e al disagio degli insegnanti. Questi infatti dovrebbero sottoporsi ad una prova ulteriore (dopo l'aggiornamento coatto che si rese necessario per superare i famigerati gradoni), che permetterebbe loro (i beneficiari però sarebbero soltanto un quinto dell'intera categoria) di acquisire un trattamento accessorio di 6 milioni lordi annui, non pensionabile. Al di là dell'analisi di merito del meccanismo e delle norme concorsuali, a me, nella qualità di segretario generale della Federazione Italiana Scuola (F.I.S.), associazione non firmataria del contratto scuola, spetta per dovere d'ufficio il compito di illustrare la ratio politica che ispira siffatte "soluzioni". Probabilmente in questa analisi sarò impietoso anche verso la classe docente, ma non è possibile accorgersi delle cose e svegliarsi soltanto quando ormai non vi è più nulla da fare o quando il governo per guadagnare tempo offre ai sindacati abilitati alla trattativa (CGIL, CISL, UIL e SNALS materia di pseudocontrattazione da spendere nella tornata successiva.

Mi spiego: chi non ricorda il precedente contratto del 4 agosto 1995 (S.O. N° 109 alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1995 ed il successivo provvedimento del P.C.M. del 12 luglio 1996, con i quali veniva sancito il principio che la progressione di carriera, con il conseguente riconoscimento economico (i famosi gradoni), avveniva - ecco l'innovazione - oltre che con il servizio, anche con l'assolvimento di un monte-ore di aggiornamento? Ci si è forse dimenticati che negli anni scorsi in tutte le scuole c'è stato un pullulare a tutti i livelli di corsi, i più svariati, i più strampalati, per cui veniva richiesta la sola partecipazione, e senza alcun accertamento oggettivo di una loro sia pur minima ricaduta nella didattica? Infatti, i commenti di quasi tutti i consisti erano che molte di queste iniziative rappresentassero uno spreco di denaro (per pagare i relatori), di energie, di tempo, e per far cose che nella maggior parte dei casi tutti sapevano essere didatticamente inutili. E soltanto una logica da Azzecagarbugli poteva aver previsto un'iniziativa del genere, tanto più che con questo nuovo contratto, il precedente meccanismo è stato annullato, e naturalmente il "sindacalismo che conta" può vantarsi di aver cancellato quest'obbligo vessatorio per i docenti, ma omette di dire che in sede di firma del precedente (contratto) aveva accettato il tutto senza nulla obiettare.

Con riferimento a quest'anno scolastico (1999-2000), alla luce del nuovo contratto nazionale (26 maggio 1999), integrato con quello sottoscritto il 31 agosto 1999 (S.O. N° 171 alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999), si è dato il via ad un nuovo criterio per la retribuzione, basato sulla lotta più esasperata fra gli insegnanti e si è ripresentata in modo più forte la "logica del premio incentivante", che tante tensioni e lacerazioni ha provocato in seno ai colleghi docenti.

Con risorse economiche modeste, la maggior parte delle quali è stata destinata ai capi d'istituto e ai segretari chiamati a gestire la c.d. Autonomia scolastica, si è lasciata ai 750.000 docenti un'elemosina per retribuire le "figure obiettivo" da due a quattro per scuola, a seconda della consistenza del collegio (3 milioni annui lordi ciascuno); alcuni di loro possono inoltre partecipare al megaconcorso che dà titolo ai 6 milioni annui lordi, e talvolta i medesimi docenti possono anche cumulare il compenso per le prestazioni nelle c.d. "attività elettive" da destinare agli alunni nelle ore non curriculari.

C'è solo da osservare - per chi vive la dura realtà della vita scolastica - che dopo l'assolvimento dell'obbligo quotidiano dell'insegnamento frontale al mattino ed il disbrigo di qualche "coda" del servizio che c'è sempre, poche energie fisiche rimangono per il resto della giornata, dovendo ognuno far fronte anche ad impegni personali, immaginiamoci poi il tipo di servizio che può essere offerto agli alunni nel pomeriggio. E' evidente che la nuova logica del lavoro nella scuola è arraffare tutto quello che si può, a nessuno interessa sapere o verificare cosa in cambio viene dato.

Ai colleghi posso solo ribadire che è inaccettabile il lamento dell'ultima ora e la ribellione che dura lo spazio della validità di un provvedimento; è invece necessario avere una progettualità politico-sindacale vera e muoversi nell'ottica di una sua realizzazione.

Come? In primis, facendo opera di persuasione scuola per scuola presso i colleghi perché vengano azzerate le deleghe di questi sindacati che ormai rappresentano solo se stessi e il potere. Così operando verrebbero meno le risorse e quindi si smantellerebbero questi centri di potere, diretti da colleghi che da tempo non mettono più piede a scuola (usufruiscono da anni di distacchi sindacali, ma possono partecipare al concorso) e che hanno la grave colpa di avere messo in ginocchio la categoria che avevano il compito di tutelare. In questo modo si creerebbero le premesse per liberare l'area sindacale da questi apparati (o quantomeno verrebbero ridimensionati) e così come è avvenuto nell'area partitica si ricostituirebbe uno spazio (sindacale) che potrebbe essere occupato da un sindacato guidato da una classe docente non solo di nome, ma di fatto.

Le elezioni previste nel dicembre 2000 per la costituzione delle R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nel comparto scuola potrebbe essere l'altra occasione per dare un segnale forte di riscossa della categoria. In questo modo la classe docente si riapproprierebbe della propria identità e supportata da un sindacato rinnovato negli uomini e nella cultura unitamente alle associazioni professionali di categoria si potrebbe costituire una scuola nuova quale istituzione autenticamente depositaria del bene primario di una società quale è quello del sapere, ed una diversa forza contrattuale potrebbe essere fatta valere per un giusto riconoscimento del lavoro scolastico.



SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Gostino Scramuzzino)  
*Prof. Scramuzzino*

# SNAOS - FIS

Sindacato Nazionale Operatori Scuola  
Via D. Marvasi, 8 - Reggio Calabria - Tel. 0965/892182

Federazione Italiana Scuola  
Via Magenta, 24 - 00185 Roma  
Tel. 06.49.40.519 - Fax 06.49.40.476

## NO AL CONCORSO BEFFA!

Questa Organizzazione Sindacale si oppone energicamente al concorso per "titoli e esami" previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art. 38 del contratto integrativo per i seguenti motivi:

- in tutte le amministrazioni chi supera un concorso interno passa alla qualifica superiore; nella scuola si valorizza la professionalità (forse quella di coloro che frequenteranno i corsi a pagamento organizzati dai sindacati che devono rimpiangere le proprie casse con un meccanismo VEGOGNOSO E UMILIANTE);
- dal prossimo anno scolastico i docenti saranno suddivisi in: fascia "A" (20%) coloro che avendo superato il concorso, hanno dimostrato di essere gli "unic" docenti professionalmente all'altezza di svolgere il proprio compito); fascia "B" (80%) (coloro che, non avendolo superato, si sono rivelati "asini");
- vogliono farci intendere che il "concorso beffa" mira alla valorizzazione della professionalità docente, quando vengono ammessi anche coloro che, pur avendo maturato 10 anni di ruolo non sono mai entrati in un'aula (sindacalisti esonerati dall'insegnamento, comandati o distaccati in altre amministrazioni, collocati fuori ruolo per l'inedoneità all'insegnamento, ecc.);
- Coloro che hanno tirato dal cilindro un simile obbrobrio (Ministro e Sindacati di regime) fingono di non sapere quanti esami ha dovuto sostenere un docente prima di entrare nel mondo della scuola e cosa significa insegnare!

## UN RICONOSCIMENTO PER POCHI!

### • PER INTASARE IL PERCORSO BUROCRATICO:

1. Presenta la domanda di partecipazione;
2. invita i colleghi del Comitato di Valutazione a dimettersi così da non poter validare le domande;

### • PER ANNULLARE IL CONCORSO:

- L'ondata di protesta è arrivata!

Per il momento il Ministro e i sindacati di regime hanno preso tempo; non dobbiamo mollare!

Lo S.N.A.O.S. invita i colleghi iscritti ai sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS di continuare attraverso la disdetta della delega ad esercitare una forte protesta per far capire che la sottoscrizione di un contratto è atto di grande responsabilità.

## • UNISCITI A NOI PER RICORRERE AL TAR DEL LAZIO!

N.B. La stessa logica punitiva è prevista per il concorso a manager dei capi d'istituto CC.MM. n. 312 e n. 18 rispettivamente del 21/12/1999 e 18/1/2000 art. 41 del C.C.N.I. 31/8/1999)

# TRASFERIMENTI

Con la C.M. n. 27 del 2/2/2000 è stato diramato il Testo del contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000/2001 e dell'O.M. n. 26 emanata in pari data. Pubblichiamo l'articolo 2 con le scadenze.

-ART. 2-

### TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

#### 1. IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOVIMENTO E' FISSATO, PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA, AL 29 MARZO 2000.

2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono i seguenti:

##### a) personale dirigente scolastico

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....1 giugno
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....20 giugno

##### b) personale docente

###### scuola materna

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....19 giugno
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....11 luglio

###### scuola elementare

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....25 maggio
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....16 giugno

###### scuola secondaria di I grado

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....3 luglio
- 2 - pubblicazione dei movimenti .....25 luglio

###### scuola secondaria di D grado

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....8 giugno
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....30 giugno

##### c) personale educativo

- 1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità' e dei posti disponibili.....5 luglio
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....27 luglio

##### d) personale A.T.A.

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità' e dei posti disponibili..... 5 luglio
- 2 - pubblicazione dei trasferimenti..... 28 luglio

#### 3. IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA È FISSATO A VENTI GIORNI PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PER LA COMUNICAZIONE AL CED O ALL'UFFICIO DEI POSTI DISPONIBILI.



abbiano superato una "procedura concorsuale selettiva", la cui indizione era prevista entro il 15 novembre 1999 attraverso l'emanazione di una ordinanza ministeriale;

il comma 7, sempre del citato articolo 38, delega ancora al Ministro della pubblica istruzione le predisposizioni della griglia strutturata riguardante gli elementi di giudizio per la valutazione;

il Ministro della pubblica istruzione ha indetto il concorso con notevole ritardo, rispetto ai tempi previsti dal contratto, e non con un'ordinanza ministeriale, così come avviene per tutti i concorsi, bensì con il decreto ministeriale n. 319 del 1999 con il quale stranamente ha delegato un dirigente all'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'attuazione dell'articolo 38, del C.c.n.l.;

il provvedimento non è stato neppure sottoposto al vaglio della Corte dei conti giacché lo stesso stato definito dal ministero della pubblica istruzione a procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico necessario e non, quindi, concorso;

la stessa procedura concorsuale prevista nel C.c.n.l. e nel C.c.n.i., sottoscritti dalle organizzazioni sindacali Cgil Cisl, Uil e Snals, appare all'interrogante incostituzionale, sbagliata, iniqua e controproducente;

la presenza, infatti di elementi di discriminazione nei criteri di selezione previsti dal concorso indetto dal dicastero della pubblica istruzione, provocherà un trattamento, che, come giustamente ha - fatto notare Vincenzo Caiannello, presidente emerito della Corte costituzionale, potrebbe entrare in contrasto con l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale;

la mancanza di un criterio nazionale uguale per tutti certamente non individuerà i docenti "migliori", lasciando, peraltro, fuori numerosi e validi insegnanti di ruolo che non potranno rientrare nella fetta del 20 per cento prevista dal contratto;

il megaconcorso dovrebbe avere, secondo una prima stima effettuata dal ministero della pubblica istruzione, circa 530 mila potenziali candidati, ma solo 150 mila di questi, cioè quasi 1 su 3, saranno soddisfatti, mentre l'immagine professionale del restante 80 per cento pur se meritevole, verrà "distrutta" sia nell'ambito della singola istituzione scolastica sia in quello della singola provincia;

qualsiasi prova concorsuale dovrebbe essere finalizzata ad individuare professionalità più elevate per svolgere funzioni più complesse, mentre la prova concorsuale in argomento manterrà lo status di docente di ruolo già in possesso prima della partecipazione al concorso in questione, senza alcuna prospettiva di carriera;

l'interrogante ha sempre evidenziato che l'attuazione delle innovazioni in materia di istruzione può avvenire solo privilegiando il merito, la qualità, la preparazione individuale e l'impegno della classe docente; proprio per questo ritiene impensabile che per tentare di sanare la piaga che vede la classe docente nel nostro Paese priva di un adeguato riconoscimento economico, possa essere varato un concorso che rischia di premiare non la competenza e la vera professionalità, ma chi, in questi anni sotto le direttive delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha finito di aggiornarsi su argomenti vari, avviando, persino, al suo doveroso ruolo di insegnante;

il vanto dei sindacalisti sottoscrittori del C.c.n.l. e C.c.n.i. secondo i quali questo concorso sarebbe "l'istituto più innovativo ed atteso del contratto stesso" appare demagogico e strumentale se si pensa, peraltro, che il compenso accessorio in questione non rientra nel computo della 13 mensilità, né viene percepito in caso di malattia, né vi è certezza che il finanziamento di questo istituto perduri nel successivo contratto;

le stesse organizzazioni sindacali firmatarie hanno, peraltro, già dato inizio al loro business, organizzando corsi, dispense e quant'altro, a pagamento, per il superamento dell'"esame di ammissione ai 6 milioni" (profitto potenziale dell'operazione: 106 miliardi);

se tutti i potenziali candidati dovessero

legittimamente presentarsi al concorso verrebbe richiesto al ministero della pubblica istruzione un notevole sforzo organizzativo per la costituzione delle circa 1.800 commissioni necessarie, il reclutamento e la nomina di 62 mila commissari e 1.500 presidenti, con un dispendio economico che supererebbe la spesa prevista per l'aumento dello stipendio al 20 per cento dei docenti;

peraltro, come denuncia la presidente dell'Associazione docenti italiani, professoressa Alessandra Cenerini, « per un professionista da 10 anni in cattedra, il dover tenere una lezione sui Promessi Sposi o sul secondo principio della dinamica davanti ad una giuria di colleghi che ne sanno meno di lui (o di lei), ha tutto il sapore dell'umiliazione»;

le conseguenze di quanto sta per abbattersi con questo ulteriore «concorso-beffa» sulla scuola italiana, anche se intuibili, non sono neppure misurabili -;

se non ritengano necessario ed urgente eliminare il tetto del 20 per cento per dare a tutti la possibilità di ottenere un'adeguata maggiorazione del trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente;

se non ritengano di dover modificare la procedura concorsuale in maniera da garantire criteri uguali per tutti;

se non ritengano, in ultima analisi di abolire il concorso indetto e trovare altre forme di incentivazione tendenti a motivare i docenti ed a riconoscerne la professionalità.



capisce perché alcuni studenti e, in alcune discipline, avranno docenti ritenuti meritevoli ed altri, invece, docenti ritenuti meno professionalizzati o meno preparati;

- L'emanazione del bando con espletamento delle procedure in tempi ristretti e durante lo svolgimento delle lezioni avrà delle ripercussioni negative sulla regolarità delle stesse e sull'organizzazione scolastica, già provata dall'espletamento dei concorsi ordinari e dei corsi abilitanti per la sessione riservata, nonché dai corsi di riqualificazione dei dirigenti;

- I criteri individuati per la valutazione della professionalità docente pongono questioni di legittimità costituzionale, in quanto introdurrebbero disparità di trattamento a parità di risultato (con uno stesso punteggio si potrà aver diritto all'incentivo in una provincia, ma non in un'altra);

- Le prove previste sono discutibili da più punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la "lezione" che i partecipanti dovrebbero svolgere davanti alla Commissione: si tratta di docenti professionalmente maturi (almeno 10 anni di insegnamento) e tale competenza dovrebbe essere considerata acquisita e non già un elemento di "eccellenza"; in altri Paesi i docenti vengono sottoposti a questa prova didattica all'inizio della carriera;

- La valutazione del curriculum dei candidati è soggetta all'arbitrarietà delle Commissioni, perché non è stata stabilita alcuna TABELLA oggettiva di valutazione dei titoli stessi;

- La prova dei cosiddetti "quiz a risposta chiusa", atti a valutare la capacità metodologica didattica dei docenti, rischia di introdurre un pericoloso concetto di unicità metodologica di insegnamento, ledendo gravemente il principio costituzionale di libertà di insegnamento;

- L'elargizione burocratico-sindacale di incentivi economici, oltre a non introdurre prospettive di carriera per i docenti, rischia di demotivare definitivamente i docenti della scuola italiana;

- Alcuni Sindacati scolastici hanno già predisposto costose attività di sostegno alla preparazione delle prove concorsuali;

SE IL MINISTRO NON INTENDA SOSPENDERE LA PROCEDURA CONCORSUALE AVVIATA E RIVEDERE CONSEGUENTEMENTE LA MATERIA DEGLI INCENTIVI ECONOMICI E DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI DOCENTI, INTERPRETANDO LA COME ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI DIFFERENZIATE.



professionalizzati o meno preparati;

L'emanazione del bando con espletamento delle procedure in tempi ristretti e durante lo svolgimento delle lezioni avrà delle ripercussioni negative sulla regolarità delle stesse e sull'organizzazione scolastica, già provata dall'espletamento dei concorsi ordinari e dei corsi abilitanti per la sessione riservata, nonché dei corsi di riqualificazione dei dirigenti;

i criteri individuati per la valutazione della professionalità docente pongono questioni di legittimità costituzionale, in quanto introdurrebbero disparità di trattamento a parità di risultato (con uno stesso punteggio si potrà aver diritto all'incentivo in una provincia, ma non in un'altra);

- le prove previste sono discutibili da più punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la « lezione » che i partecipanti dovrebbero svolgere davanti alla Commissione: si tratta di docenti professionalmente maturi (almeno 10 anni di insegnamento) e tale competenza dovrebbe essere considerata acquisita e non già un elemento di "eccellenza"; in altri Paesi i docenti vengono sottoposti a questa prova didattica all'inizio della carriera;

la valutazione del curriculum dei candidati è soggetta all'arbitrarietà delle Commissioni, perché non è stata stabilita alcuna tabella oggettiva di valutazione dei titoli stessi;

la prova dei cosiddetti « quiz a risposta chiusa », atti a valutare la capacità metodologica didattica dei docenti, rischia di introdurre un pericoloso concetto di unicità metodologica di insegnamento, ledendo gravemente il principio costituzionale di libertà di insegnamento;

L'elargizione burocratico-sindacale di incentivi economici, oltre a non introdurre prospettive di carriera per i docenti, rischia di demotivare definitivamente i docenti della scuola italiana;

alcuni sindacati scolastici hanno già predisposto costose attività di sostegno alla preparazione delle prove concorsuali;

se non intenda sospendere la procedura concorsuale avviata e rivedere conseguentemente la materia degli incentivi economici e della progressione di carriera dei docenti, interpretandola come articolazione di funzioni differenziate.



carriera;

questa discriminazione potrebbe rappresentare, come ha già fatto notare un presidente emerito della Corte costituzionale, una palese violazione dell'articolo 3 della nostra carta costituzionale; anche le rappresentanze sindacali di base della scuola, i Cobas, hanno avviato un ricorso contro il principio della retribuzione differenziata; inoltre potrà verificarsi spesso che docenti che insegnano da vent'anni o più, ma hanno avuto il passaggio "in ruolo" meno di dieci anni fa, non potranno partecipare alla prova; al megaconcorso potrebbero partecipare, secondo una stima del ministero della pubblica istruzione, circa 530 mila candidati ma solo 150 mila di questi risulterebbero soddisfatti mentre per il restante 80 per cento l'immagine professionale ne uscirebbe distrutta, umiliata, non potendo, infatti, un insegnante "bocciato" pretendere la stima dei suoi allievi e dei suoi colleghi? entrando poi nel meccanismo concorsuale, ne è lampante l'arbitrarietà didattica: legare la selezione dei "superdocenti" alle risposte a 100 quiz all'americana è umiliante per i docenti e per la scuola italiana; per quanto riguarda i titoli essi pur validi in sé segnalano potenzialità, corsi frequentati, magari qualche pubblicazione, ma non dicono nulla sulle effettive capacità didattiche; resta la simulazione che, in questo modo, diventa una sceneggiata e il docente dovrebbe accattivarsi la commissione con un "coup de theatre": se non ritenga di dover abolire il concorso indetto e di dover dare, attraverso strumenti più idonei, risposte adeguate alle legittime richieste economiche di tutti gli insegnanti salvaguardando e rispettando la loro professionalità e dignità.

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE - N. 1 - 2 Gennaio - Febbraio 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione  
M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola  
M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano  
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24  
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 3/2/2000 - Stampato il 7/2/2000

## Ulteriori considerazioni sulla logica della lotteria dei 6 milioni

(continuazione dalla prima pagina)

addetti) fra le tre componenti (Capi d'istituto, docenti, ATA). Spiace rilevare a tale proposito che anche alcuni parlamentari del Polo anziché difendere il principio dell'unicità e contestualità delle valutazioni del lavoro nella scuola delle tre componenti si siano lasciati sedurre (per motivi elettorali? n.d.r.) da queste sirene.

A completamento occorre precisare che il tentativo di fuga in avanti di qualche componente del mondo della scuola si era già verificato nel contratto del 1988 quando agli insegnamenti di Conservatori di musica (2.500 addetti) fu riconosciuto l'VIII livello uguale a quello dei Capi d'istituto.

Ma per tornare all'oggi, in questo contratto, le poche risorse sono state assegnate ai Capi d'istituto e ai direttori amministrativi (ex segretari) "chiamati" a far decollare l'autonomia scolastica e le briciole ai docenti per accontentare una piccola parte dei quali si è fatto ricorso alle "figure obiettivo" (3 milioni annui) e al concorso dei 6 milioni che dovrebbe riconoscere e quindi premiare, la didattica. Guarda caso, però, al concorso possono partecipare i docenti che con la didattica hanno poco a che vedere (i distaccati e i comandati nei sindacati, al Ministero, nelle Sovrintendenze, nei Provveditorati, al CEDE ecc., ecc.).

Per contrastare questo disegno politico che finirebbe per premiare i furbi e gli imboscati

c'è da assumere una serie di iniziative scuola per scuola, per le quali rimandiamo anche ad altra parte del giornale. Spiace rilevare a tale proposito che la Gilda abbia proclamato unilateralmente delle azioni di lotta ed abbia ommesso dal chiamare a conddividerle (nel solo interesse della categoria) le altre realtà sindacali e dell'associazionismo professionale per assumere atteggiamenti da primi della classe destinati certamente a "non pagare".

Al momento di chiudere queste brevi note apprendiamo che l'ondata di proteste ha cominciato a produrre gli effetti desiderati; infatti, per il momento, tutto è rinviato di un mese ed anche le prove saranno riviste vi è però da rilevare che questo accordo - guarda caso - giunge dopo che il segretario nazionale di uno dei maggiori sindacati firmatari aveva nei giorni precedenti chiesto al Ministro:

1) di ritardare di un mese la prova del concorso (forse perché non erano pronti i sussidi didattici per la preparazione? n.d.r.);

2) di invitare i Provveditori agli studi nell'espletamento delle norme concorsuali di giovare dell'apporto dei rappresentanti sindacali firmatari del contratto.

A questo punto ogni commento è superfluo, le disdette delle deleghe ai sindacati firmatari del contratto, un atto dovuto.

A. S.